



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000817

del 22 LUG. 2020

OGGETTO: Controversia promossa dai coniugi G.M.R. E A.G. c/ ARNAS – Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa

U.O.S. PROPONENTE
SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 68 del 21.7.2020

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile dell'istruttoria
(Avv. Francesco Palma)

Il Direttore U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)



U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2020

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2020

(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata

datata _____

Il Responsabile
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

L'anno duemilaventi il giorno venti due del mese di Luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. Santo Velasco, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

21 LUG. 2020

Il Direttore dell'U.O.S. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO che:

- ◆ due coniugi, i signori G.M.R. e A.G, hanno adito il Tribunale di Palermo imputando ai sanitari della unità operativa di ginecologia di questa azienda ospedaliera un <<comportamento imprudente, imperito e negligente >> tale da aver << determinato l'evoluzione sfavorevole della gravidanza ed il successivo aborto >>. Hanno invocato sia il ristoro del <<danno da perdita del feto o da perdita del frutto del concepimento >>, sia il danno conseguente allo << stato depressivo >> sviluppato dall'attrice << a seguito dell'aborto >>. Il valore della causa è stato da essi dichiarato come << indeterminabile >>;
- ◆ alla controversia è stato assegnato il numero di ruolo generale 10904/2016;

DATO ATTO:

- ✓ che la controversia è stata quasi interamente gestita, anche in virtù del mandato disgiunto, sin dalla fase di studio, dall'Avv.to Caterina RIZZOTTO che, tra l'altro, con apposita comparsa di costituzione e risposta, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse e contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione di alcune poste di danno reclamate, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della AMTRUST International Underwriters, (di seguito, per brevità AMTRUST) tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- ✓ che una consulenza tecnica d'ufficio, affidata dall'assegnatario del giudizio ha, da un canto ritenuto difettare << la prova del nesso causale tra le condizioni dell'attrice e le condotte dei sanitari >>, dall'altro ritenuto che non << vi fossero strumenti efficaci concretamente adottabili da parte dei sanitari che potessero scongiurare l'esito infausto per il feto >>;
- ✓ che il Tribunale adito, con sentenza n.1354 pubblicata in data 4.5.2020 ha rigettato le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite, sia in favore di questa azienda, quantificate in << € 5.518,00 di cui € 518,00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura legalmente dovuta >>, sia in favore della AMTRUST, liquidate, invece, << in € 3.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura legalmente dovuta >>;

DATO ATTO:

- che i soccombenti, per il tramite del loro legale, hanno formulato alle controparti vittoriose una proposta del seguente tenore: << pagamento del 50% delle somme portate in sentenza >> da corrispondere in due successive *tranches*, a fronte della rinuncia all'appello;
- che i procuratori aziendali, avendone i poteri giusta procura, hanno manifestato la disponibilità all'accoglimento della proposta a condizione che: l'abbattimento del 50% concernesse solo i compensi professionali e non già le spese vive (di € 518,00 sostenute per la chiamata in causa) e che, in ogni caso le spese da corrispondere al CTU e quelle da sopportare per la registrazione della sentenza rimanessero a carico dei soccombenti; che, dunque, la somma da corrispondere all'azienda,



in due *tranches*, ammontava ad € 3.508,00 (€ 518,00 + 2.500,00 aumentata delle maggiorazioni previste); tale controproposta, peraltro, comportava solo vantaggi per l'azienda (evitare l'alea dell'appello) atteso che era intendimento dei procuratori aziendali non fa gravare in alcun modo sull'azienda ospedaliera la *deminutio* del compenso a seguito dell'intervenuto accordo sui compensi professionali, così che la quota del 5% spettante all'azienda sui compensi sarebbe stata calcolata sull'intero importo di € 5.000,00 e non già sull'abbattimento operato giusta accordo;

RILEVATO

- che i due attori, soccombenti hanno onorato, nella tempistica fissata, il loro debito come concordato corrispondendo all'ARNAS la dovuta somma complessiva di € 3.508,00 a mezzo due bonifici bancari di pari importo (€1,754,00 cad);
- che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzate l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- che trattasi di "*credito/privato per rimborsi vari*", portante il "*codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi*" - Esercizio 2020 – Gestione Istituzionale;

VISTO il "*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) del menzionato regolamento;

CONSIDERATO che, giusta art.2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O Affari legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta l'Avv. Francesco PALMA che, quindi, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;

PRESO ATTO che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5 e che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.172 del 23.5.2019 (e già prima con l'atto n.58/2018), non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto – come già in altre occasioni - è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;



DATO ATTO, tuttavia, da parte della proponente che la medesima non intende far gravare in alcun modo sull'azienda ospedaliera la *deminutio* del compenso a seguito dell'intervenuto accordo sui compensi professionali, così che la quota del 5% spettante all'azienda sui compensi verrà calcolata sull'intero importo di € 5.000,00 e non già sull'abbattimento operato giusta accordo;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 3.508,00 corrisposta dal soccombente, sia così ripartita:

- ◆ € 518,00 siano riversati sul bilancio aziendale quali spese vive sostenute per la chiamata di terzo;
- ◆ € 250,00, ovvero il 5% del totale (€ 5.000,00) dei compensi professionali dovuti giusta sentenza, siano anch'essi riversate sul bilancio dell'azienda;
- ◆ la somma residua, pari ad € 2.740,00 va versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 a firma del Direttore Amministrativo del tempo;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) DARE ATTO:

- ◆ due coniugi, i signori G. M.R. ed A. G. hanno adito il Tribunale di Palermo imputando ai sanitari della unità operativa di ginecologia di questa azienda ospedaliera un <<comportamento imprudente, imperito e negligente >> tale da aver <<determinato l'evoluzione sfavorevole della gravidanza ed il successivo aborto >>. Hanno invocato sia il ristoro del <<danno da perdita del feto o da perdita del frutto del concepimento >>, sia il danno conseguente allo <<stato depressivo >> sviluppato dall'attrice << a seguito dell'aborto >>.Il valore della causa è stato da essi dichiarato come << indeterminabile >>;
- ◆ alla controversia è stato assegnato il numero di ruolo generale 10904/2016;
- ◆ che la controversia è stata quasi interamente gestita, anche in virtù del mandato disgiunto, sin dalla fase di studio, dall'Avv.to Caterina RIZZOTTO che, tra l'altro, con apposita comparsa di costituzione e risposta, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse e contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione di alcune poste di danno reclamate, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della AMTRUST International Underwriters, (di seguito,



per brevità AMTRUST) tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;

- ◆ che una consulenza tecnica d'ufficio, affidata dall'assegnatario del giudizio ha, da un canto ritenuto difettare << *la prova del nesso causale tra le condizioni dell'attrice e le condotte dei sanitari* >>, dall'altro ritenuto che non << *vi fossero strumenti efficaci concretamente adottabili da parte dei sanitari che potessero scongiurare l'esito infausto per il feto* >>;
- ◆ che il Tribunale adito, con sentenza n.1354 pubblicata in data 4.5.2020 ha rigettato le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite, sia in favore di questa azienda, quantificate in << *€ 5.518,00 di cui € 518,00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura legalmente dovuta* >>, sia in favore della AMTRUST, liquidate, invece, << *in € 3.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. nella misura legalmente dovuta* >>;

2) DARE ATTO, altresì,:

- ➔ che i soccombenti, per il tramite del loro legale, hanno formulato alle controparti vittoriose una proposta del seguente tenore: << *pagamento del 50% delle somme portate in sentenza* >> da corrispondere in due successive tranches, a fronte della rinuncia all'appello;
- ➔ che i procuratori aziendali, avendone i poteri giusta procura, hanno manifestato la disponibilità all'accoglimento della proposta a condizione che: l'abbattimento del 50% concernesse solo i compensi professionali e non già le spese vive (di € 518,00 sostenute per la chiamata in causa) e che, in ogni caso le spese da corrispondere al CTU e quelle da sopportare per la registrazione della sentenza rimanessero a carico dei soccombenti; che, dunque, la somma da corrispondere all'azienda, in due *tranches*, ammontava ad € 3.508,00 (€ 518,00 + 2.500,00 aumentata delle maggiorazioni previste);ale controproposta, peraltro, comportava solo vantaggi per l'azienda (evitare l'alea dell'appello) atteso che era intendimento dei procuratori aziendali non fa gravare in alcun modo sull'azienda ospedaliera la *deminutio* del compenso a seguito dell'intervenuto accordo sui compensi professionali, così che la quota del 5% spettante all'azienda sui compensi sarebbe stata calcolata sull'intero importo di € 5.000,00 e non già sull'abbattimento operato giusta accordo;
- ➔ che i due attori, soccombenti hanno onorato, nella tempistica fissata, il loro debito come concordato corrispondendo all'ARNAS la dovuta somma complessiva di € 3.508,00 a mezzo due bonifici bancari di pari importo (€1.754,00 cad);
- ➔ che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) del "*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*";
- ➔ che, giusta art.2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O Affari legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta l'Avv. Francesco PALMA che, quindi, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;
- ➔ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzate l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ➔ che trattasi di "*credito/privato per rimborsi vari*", portante il "*codice SIOPE 3106 Altri concorsi*,



recuperi e rimborsi” - Esercizio 2020 – Gestione Istituzionale;

→ che il Servizio Legale ha già in passato diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l’interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l’interesse del medesimo all’adozione ed alla conseguente percezione del

3) AUTORIZZARE l’U.O.C. Economico-Finanziario:

- ◆ ad iscrivere il superiore credito di € 3.508,00 in contabilità, così da creare il necessario presupposto funzionale all’incasso;
- ◆ emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del “sospeso in entrata” emesso dal Cassiere Aziendale;

4) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento all’U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;

5) DISPORRE:

- ✓ che sul bilancio aziendale vadano riversate € 518,00 quali spese vive sostenute per la chiamata di terzo;
- ✓ che sul bilancio aziendale vadano, altresì, riversate € 250,00, ovvero il 5% del totale (€ 5.000,00) dei compensi professionali dovuti giusta sentenza, siano anch’essi riversate sul bilancio dell’azienda;
- ✓ che la restante somma, ammontante ad € 2.740,00 vada versata in favore dell’Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all’art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;


6) DARE MANDATO all’U.O.C Risorse Umane di curare gli incombeni necessari affinché **siano corrisposte € 2.740,00 in favore dell’Avv. Caterina Rizzotto da nettare di tutti gli oneri contributivi**; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;

7) TRASMETTERE, pertanto, copia del presente provvedimento anche all’U.O.C Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l’ufficio proponente

Il Responsabile U.O.S. Servizio Legale

(Avv. Caterina Rizzotto)



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 26 LUG. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 05 AGO. 2020

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
